

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 619-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BURTULO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per età degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame tende a far beneficiare della norma di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 (che stabilisce che per l'ufficiale « a disposizione », promosso al grado superiore ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione) gli ufficiali cessati dal servizio in posizione di « a disposizione », a decorrere dal 1° aprile 1954.

L'onorevole proponente osserva che la possibilità di promozione « a disposizione », prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (entrata in vigore oltre un anno dopo della legge 10 aprile 1954, sullo stato degli ufficiali) avrebbe dovuto rendere inoperante, per gli ufficiali promossi in detta posizione, la norma di cui all'articolo 20, terzo comma, della legge sullo stato, che stabilisce che l'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento.

Conseguentemente, ritiene l'onorevole proponente che si sarebbero dovuti applicare agli ufficiali promossi « a disposizione », anche anteriormente al 1° gennaio 1962, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente (nel quale rientra il servizio « a disposizione ») previsti dall'articolo 35 della legge sullo stato degli ufficiali e quindi quelli del nuovo grado.

Ed è sotto questo aspetto che il disegno di legge viene presentato come « interpretazione autentica » della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La Commissione, dopo approfondito dibattito, ha ritenuto che le ragioni addotte dal proponente non siano fondate poichè l'interpretazione data dall'Amministrazione della

difesa alle norme vigenti in materia, anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 18 ottobre 1962, n. 1499, risulta pienamente corretta in quanto la disciplina prevista dall'articolo 20 è inequivocabile e riguarda specificatamente il collocamento degli ufficiali in ausiliaria ed è distinta dalle norme generali sulla cessazione dal servizio permanente per età, prevista dall'articolo 35 della stessa legge.

Nè si può parlare di interpretazione autentica quando si propone di fatto l'abolizione di una precisa norma (art. 20) della stessa legge.

È ben vero che una successiva legge, la legge n. 1499 del 1962, ha modificato l'articolo 20, ma tale norma non ha efficacia retroattiva e non ha inteso sanare una precedente situazione interpretativa.

In sostanza, il provvedimento, rendendosi interprete del comprensibile disagio degli ufficiali che si trovarono in una condizione di sfavore rispetto ai colleghi che poterono successivamente usufruire della nuova normativa attuata con l'entrata in vigore della legge n. 1499 del 1962, tende a rendere retroattiva tale normativa.

Ciò ovviamente contraddice al principio della non retroattività delle leggi e, a giudizio della Commissione, costituirebbe un precedente assai pregiudizievole per gli infiniti casi che ad esso potrebbero richiamarsi.

Inoltre, la Commissione esprime la propria perplessità sulla circostanza che il disegno di legge, se approvato, avrebbe efficacia su posizioni ormai da tempo definite, le più recenti delle quali risalirebbero al 1961, implicando trattamenti di attività in luogo di quelli di quiescenza, nonchè riliquidazione di pensioni con un imprecisato onere finanziario, del quale il disegno di legge non fa alcun cenno.

Per queste ragioni la Commissione difesa esprime, unanimemente, parere contrario all'approvazione del disegno di legge.

BURTULO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

23 gennaio 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica di ritenere che, nonostante il disegno di legge si presenti come avente carattere interpretativo, esso comporti un onere di importo non precisato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura. Conseguentemente la Commissione, allo stato degli atti, non può esprimere parere favorevole.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le norme contenute nell'articolo 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per « limiti di età » degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, devono intendersi riferite a tutti gli ufficiali in servizio permanente e, quindi, anche agli ufficiali in servizio permanente « a disposizione », promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.